

Le commissioni bancarie

A magnifying glass is positioned over a financial table, focusing on a specific section of data. The table contains numerical values, likely representing bank commissions, with some values in red and others in black. The magnifying glass highlights a row with values 334,93, +3,99, and +28,38.

11	23,94	-1,21	-3,11
111	30,71	-0,71	+18,11
172	16,33	-0,58	+13,40
172	27,91	+4,15	+28,38
503	334,93	+3,99	+15,67
309	74,09	+0,04	+13,14
301	44,20	+1,08	+29,01
125	129,90	-0,34	+22,13
	28,77	+7,13	+30,29
	19,56	-0,59	+53,36
		+1,87	+14,40
		+3,57	

Stefano Gennari

stefanogennari.sdl@gmail.com

Commissione Massimo Scoperto

La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) è definibile come la **percentuale**, calcolata al tasso convenuto con la banca, applicata **sulla massima esposizione** avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento.

Tale commissione va aggiunta agli interessi debitori convenzionali e, normalmente può variare tra lo 0,125 e l' 1 %

Commissione Massimo Scoperto

Esempio : c/c con apertura di credito pari a 100.000 euro , CMS pari a 0,25 %.

Caso 1 : massima esposizione nel trimestre avvenuta il 27 marzo, pari a 97.000 euro.

$$**CMS = 97.000 \times 0,25\% = 242,50 euro**$$

Caso 2 : massima esposizione nel trimestre avvenuta il 28 aprile, pari a 112.000 euro.

$$**CMS = 112.000 \times 0,25\% = 280 euro**$$

Commissione Massimo Scoperto

Prima del 2009, la CMS è stata ritenuta dai giudici illegittima per:

- **mancaanza di causa** (la commissione si aggiungeva alla somma dovuta a titolo di interessi passivi);
- **indeterminatezza o indeterminabilità**, perché non si aveva certezza sugli elementi da usare come base di calcolo dell'importo da pagare, e neppure un'indicazione precisa sul periodo da considerare per effettuare il conteggio.

Nel 2009 (L. 2/2009) si è assistito al tentativo di regolare il fenomeno in modo da difenderne la validità, ma nel **2011** (L. 214/2011) la CMS è stata espressamente dichiarata **nulla** .

Commissione Massimo Scoperto

Art. 2 bis L. 2 del 28/1/2009

Requisiti ai fini della legittimità della CMS:

- 1) Deve essere chiarito un criterio di calcolo determinato o determinabile.
- 2) Deve esserci una base di computo (non è imputabile in assenza di fido).
- 3) Deve essere definita la periodicità della sua applicazione.

...inoltre...

Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni.

Le nuove commissioni

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «salva Italia»), convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha inserito nel Testo Unico Bancario l'art. 117-bis, che introduce due nuove commissioni:

- una sulle linee di credito (**C.I.V.**)
- una sugli sconfinamenti (**C.D.F.**)

L'art. 117- bis inoltre dichiara nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell'articolo stesso.

Commissione Istruttoria Veloce

Che cos'è

È la commissione che può essere applicata (in misura fissa) ogni volta in cui si verifica uno sconfinamento – in assenza o superamento del fido – sul conto corrente.

In particolare, in caso di sconfinamento, gli unici oneri a poter essere applicati sono un tasso di interesse debitore (sull'ammontare dello sconfinamento) e la **Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV)**.

La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per svolgere una serie di attività “di istruttoria” (es. accesso a banche dati, ricerche sul cliente), e permettere al cliente di sconfinare.

Commissione Istruttoria Veloce

La commissione non è dovuta dai soli consumatori quando:

- lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 giorni (consentita una sola volta a trimestre);
- lo sconfinamento è causato da un pagamento a favore della banca (es. pagamento mensile delle competenze);
- lo sconfinamento non c'è stato perché la banca non lo ha autorizzato.

Sono esclusi da questo beneficio i professionisti e le imprese.

Commissione Istruttoria Veloce

Esempio:

Ipotesi	Valori di CIV applicati
Scoperti/sconfinamenti fino a € 5.000	80 euro
Scoperti/sconfinamenti fino a € 30.000	150 euro
Scoperti/sconfinamenti oltre € 30.000	250 euro

Trimestre	gg. Scoperto/sconfino	Saldo in scoperto/sconfino	Addebito CIV
1° mese	dal 1 al 10 del mese	-1000	80 €
	dal 11 al 30 del mese	-5700	150 €
2° mese	dal 25 al 30 del mese	-31000	250 €
3° mese	dal 1 al 10 del mese	-31000	0 €
	dal 21 al 23 del mese	-6200	150 €
		TOTALE addebitato	630 €

Commissione Disponibilità Fondi

La normativa attuale prevede che, a fronte della concessione di una apertura di credito, la banca può chiedere al cliente (oltre agli interessi secondo il tasso pattuito), solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull'affidamento.

Tale commissione viene calcolata in modo proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento e al tasso d'interesse a debito sugli importi utilizzati dal cliente.

La commissione deve comprendere anche le spese di istruttoria, le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito.

L'ammontare della commissione non può comunque essere superiore allo 0,5 % per trimestre calcolato sulla somma messa a disposizione del cliente.

Le commissioni bancarie

Materiale a cura di Stefano Gennari.

PER INFORMAZIONI

e-mail : stefanogennari.sdl@gmail.com

Tel. : 347-7451105